

Tribunale Ordinario di Brindisi

Sezione Esecuzioni Immobiliari di Brindisi

Il giudice dr. Stefano Sales

a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'11\4\2018

rilevato che

- Per ferma giurisprudenza, "Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 c.c. e dell'articolo 644 c.p., si considerano usurari gli interessi che superano il limite stabilito nella legge al momento in cui sono promessi o comunque convenuti a qualunque titolo, e quindi anche a titolo d'interessi moratori" (da ultimo, Cass. civ. Sez. I, 09-01-2013, n. 350);
- Nel caso concreto, la banca opposta ha "convenuto" (al momento in cui fu concluso il mutuo, ovvero, "al momento in cui sono stati promessi o comunque convenuti a qualunque titolo" vedi anche Cass. SS. UU. 24675\2017) un tasso corrispettivo pari al 4,248 % (come si desume dalle allegazioni dell'opponente, non contestate in fatto), ed un tasso moratorio in misura pari al tasso soglia 5,915 %, con la conseguenza che, nel caso di mancato pagamento della prima rata (o delle prime rate), il tasso complessivo di interesse convenuto deve individuarsi nell'10,488 %, ovvero in un tasso certamente superiore a quello "soglia", fissato al 6,240;
- Ciò, poiché nel contratto di mutuo si stabilisce, sostanzialmente che la debitoria complessiva, a seguito della risoluzione del mutuo, si individuerà con riferimento alle rate scadute (comprehensive di interessi corrispettivi) maggiorate degli interessi moratori, il che necessariamente determina (V. sul punto Cass. ordd. 5598\2017, 23192\2017) la sommatoria dei tassi applicati (giacché sulla stessa quota capitale si dovrebbe calcolare l'interesse convenzionale, e, in maniera composta, l'interesse moratorio sia sulla quota capitale che sulla quota interessi), e quindi, in concreto, la produzione di interessi, per il caso di mora, nella misura sopra indicata;
- D'altra parte, nel contratto di mutuo sottoposto non è contenuta alcuna norma di salvaguardia, che consenta di ritenere in ogni caso non superabili (quanto all'obbligazione di rimborso del capitale mutuato) i limiti imposti dalla normativa antiusura.
- Posta la natura usuraria dei tassi convenuti, occorre rilevare che il mutuo deve considerarsi certamente gratuito quanto ai tassi corrispettivi, per l'esplicita previsione posta dall'art. 1815 c.c..
- Occorre tuttavia rilevare che l'art. 1 L. 394\2000 dispone che "Ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono



promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento;

- l'art 644 c.p., dispone che "Chiunque (omissis) si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito ...";
- Ciò detto, appare chiara la portata della riforma 108\1996, la quale deve ritenersi sanzioni la natura usuraria delle condotte costituenti reato di usura con la nullità delle convenzioni di interesse (corrispettivo e moratorio) collegate;
- Inoltre, premesso che il caso concreto sottoposto rientra certamente nell'ambito di applicazione dell'art. 644 c.p., deve anche ritenersi che ogni vantaggio preteso dalla banca (quindi, sia l'interesse corrispettivo che l'interesse moratorio) costituisca profitto del reato e che tale vantaggio non possa quindi essere preteso – ex art. 185 c.p. - dall'autore del reato, nei confronti della persona offesa dal reato stesso;
- - pertanto, dall'importo complessivo delle singole rate - nella composizione (individuata per ciascuna di esse nel piano di ammortamento, quanto a "quota capitale" ed a "quota interessi" - deve detrarsi la quota parte dovuta per interessi, senza che ciò possa determinare, anche (quel che non è autorizzato da alcuna norma di legge, né dalla volontà delle parti espressa nel contratto, ovvero) la rielaborazione del piano di ammortamento con imputazione dei pagamenti rateali anzitutto al capitale e, ad esaurimento della restituzione di esso, all'adempimento dell'obbligazione di corresponsione degli interessi;
- - risulta – dalle allegazioni rese a verbale da parte dell'opponente, e non contestate in fatto dall'opposta - che erano state, all'epoca del precetto corrisposte somme in quota interessi per 34.525,90, somma superiore a quella dovuta per le rate non corrisposte fino al precetto, con la conseguenza del doversi ritenere che le rate corrisposte fino al precetto non possano che imputarsi integralmente a restituzione del capitale mutuato
- pertanto, all'epoca di intimazione del precetto, non poteva configurarsi l'inadempimento del mutuatario;
- appare quindi opportuno - in considerazione anche della natura tuttora controversa della questione - sospendere l'esecuzione;

P. Q. M.

Sospende l'esecuzione.

Concede al ricorrente il termine del 30\5\2018 per l'introduzione del giudizio di merito.

Brindisi 12/04/2018

